





Testamento del processo

La Corte d'Appello di Roma con delibera n. 2848 del 28 maggio 2009 confermava la sentenza emessa il 20 marzo 2008 dal Tribunale minorile di Roma con la quale, conosciute le attinenze genetiche, erano condannati:  
1. alla pena di 10 anni di reclusione;  
2. alla pena di 10 anni di reclusione;  
3. alla pena di 10 anni di reclusione;  
4. alla pena di 10 anni di reclusione;  
5. alla pena di 10 anni di reclusione;  
6. alla pena di 10 anni di reclusione;  
7. alla pena di 10 anni di reclusione;  
8. alla pena di 10 anni di reclusione;  
9. alla pena di 10 anni di reclusione;  
10. alla pena di 10 anni di reclusione;  
11. alla pena di 10 anni di reclusione;  
12. alla pena di 10 anni di reclusione;  
13. alla pena di 10 anni di reclusione;  
14. alla pena di 10 anni di reclusione;  
15. alla pena di 10 anni di reclusione;  
16. alla pena di 10 anni di reclusione;  
17. alla pena di 10 anni di reclusione;  
18. alla pena di 10 anni di reclusione;  
19. alla pena di 10 anni di reclusione;  
20. alla pena di 10 anni di reclusione;  
21. alla pena di 10 anni di reclusione;  
22. alla pena di 10 anni di reclusione;  
23. alla pena di 10 anni di reclusione;  
24. alla pena di 10 anni di reclusione;  
25. alla pena di 10 anni di reclusione;  
26. alla pena di 10 anni di reclusione;  
27. alla pena di 10 anni di reclusione;  
28. alla pena di 10 anni di reclusione;  
29. alla pena di 10 anni di reclusione;  
30. alla pena di 10 anni di reclusione;  
31. alla pena di 10 anni di reclusione;  
32. alla pena di 10 anni di reclusione;  
33. alla pena di 10 anni di reclusione;  
34. alla pena di 10 anni di reclusione;  
35. alla pena di 10 anni di reclusione;  
36. alla pena di 10 anni di reclusione;  
37. alla pena di 10 anni di reclusione;  
38. alla pena di 10 anni di reclusione;  
39. alla pena di 10 anni di reclusione;  
40. alla pena di 10 anni di reclusione;  
41. alla pena di 10 anni di reclusione;  
42. alla pena di 10 anni di reclusione;  
43. alla pena di 10 anni di reclusione;  
44. alla pena di 10 anni di reclusione;  
45. alla pena di 10 anni di reclusione;  
46. alla pena di 10 anni di reclusione;  
47. alla pena di 10 anni di reclusione;  
48. alla pena di 10 anni di reclusione;  
49. alla pena di 10 anni di reclusione;  
50. alla pena di 10 anni di reclusione;  
51. alla pena di 10 anni di reclusione;  
52. alla pena di 10 anni di reclusione;  
53. alla pena di 10 anni di reclusione;  
54. alla pena di 10 anni di reclusione;  
55. alla pena di 10 anni di reclusione;  
56. alla pena di 10 anni di reclusione;  
57. alla pena di 10 anni di reclusione;  
58. alla pena di 10 anni di reclusione;  
59. alla pena di 10 anni di reclusione;  
60. alla pena di 10 anni di reclusione;  
61. alla pena di 10 anni di reclusione;  
62. alla pena di 10 anni di reclusione;  
63. alla pena di 10 anni di reclusione;  
64. alla pena di 10 anni di reclusione;  
65. alla pena di 10 anni di reclusione;  
66. alla pena di 10 anni di reclusione;  
67. alla pena di 10 anni di reclusione;  
68. alla pena di 10 anni di reclusione;  
69. alla pena di 10 anni di reclusione;  
70. alla pena di 10 anni di reclusione;  
71. alla pena di 10 anni di reclusione;  
72. alla pena di 10 anni di reclusione;  
73. alla pena di 10 anni di reclusione;  
74. alla pena di 10 anni di reclusione;  
75. alla pena di 10 anni di reclusione;  
76. alla pena di 10 anni di reclusione;  
77. alla pena di 10 anni di reclusione;  
78. alla pena di 10 anni di reclusione;  
79. alla pena di 10 anni di reclusione;  
80. alla pena di 10 anni di reclusione;  
81. alla pena di 10 anni di reclusione;  
82. alla pena di 10 anni di reclusione;  
83. alla pena di 10 anni di reclusione;  
84. alla pena di 10 anni di reclusione;  
85. alla pena di 10 anni di reclusione;  
86. alla pena di 10 anni di reclusione;  
87. alla pena di 10 anni di reclusione;  
88. alla pena di 10 anni di reclusione;  
89. alla pena di 10 anni di reclusione;  
90. alla pena di 10 anni di reclusione;  
91. alla pena di 10 anni di reclusione;  
92. alla pena di 10 anni di reclusione;  
93. alla pena di 10 anni di reclusione;  
94. alla pena di 10 anni di reclusione;  
95. alla pena di 10 anni di reclusione;  
96. alla pena di 10 anni di reclusione;  
97. alla pena di 10 anni di reclusione;  
98. alla pena di 10 anni di reclusione;  
99. alla pena di 10 anni di reclusione;  
100. alla pena di 10 anni di reclusione;

maniera di isolamento della coda pancreatico, indispensabile per verificare, in sede laparoscopica, le eventuali condizioni di operabilità della donna, prevedeva tuttavia una liberazione del polo inferiore della retina nel caso di mancato dissestimento del legamento falciforme, da qui la causazione di una rilevante sanguinazione. Ora le lesioni epatiche, assai frequentissime in sede di preparazione dell'intervento di resezione pancreatiche, secondo l'esperienza professionale dei medici, sono - legati, almeno in parte, al chirurgo, per effetto dell'impulso, ad eseguire la manovra, nel caso concreto, il chirurgo operante, pur essendo in regola proceduto all'operazione in laparoscopia delle ovaie, non si erano manifestate lesioni della parete laparoscopica, e ciò perché, come spiegato nei punti, una volta rimossa l'appendice visiva necessaria per la laparoscopia, il chirurgo, nel momento in cui aveva deciso di procedere per via tradizionale all'ablazione, non ebbe più la possibilità di accorgersi del sanguinamento e di estimerne la zona. Hanno quindi i Giudici di secondo grado ravvisato la sussistenza del nesso di causalità, tempestiva identificazione delle lesioni (appartando di quella inferiore) causa dell'emorragia, avuto riguardo anche alle condizioni cliniche della paziente e rese manifeste dalla diagnosi di plurime affezioni epatiche formulate anche da un chirurgo rinvocato in giudizio che si occupava di lesioni del pancreas e gli note prima dell'intervento e soprattutto dai vari ematomi ricolti nella antropologia di ammissioni che la stessa aveva presentato (determinazione di laparoscopia, ecc.) nel dicembre 2007 - operando, in particolare, la sottilezza del Chirurgo che, come del resto nel caso di ripetizioni, all'impulso laparoscopico non aveva proceduto al controllo della sede di incisione dell'intervento. Inoltre, l'intervento al polo della paziente è per averlo accertato da dove aveva origine il sanguinamento e quindi procedere a bloccare l'emorragia in alto, adoperando la manovra ovvero procedere all'ostiotomia con punti di sutura applicati al legamento falciforme. Hanno infatti sostenuto i punti d'ufficio, formulando un giudizio negativo - legato condanna della Corte di merito, che, nel momento in cui la paziente manifestava il sanguinamento, l'emorragia sarebbe stata arrestata e probabilmente la paziente non sarebbe morta. Il principio proprio di colpa in cui venivano gli imputati è stato evidenziato dalla Corte, nella valutazione delle regole di prevenzione applicate nelle fattispecie, nonché delle disposizioni della scienza e della coscienza

dell'operatore. Nel caso concreto, attese le condizioni individuali ed individuali della paziente (defetta da miopia pancreatica con diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi "irreversibile") non era possibile rimediabilmente attendersi dall'intervento (pur essendo in presenza di consenso informato della donna) e, in particolare, il medico di base e di consenso informato della donna, non aveva proceduto al controllo delle ovaie disposte a fatto pur di ottenere un sito per il trapianto di ovaie, ma di un trapianto per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in disregardo al codice deontologico che fa del bene il male, avendo deciso di procedere ad un intervento di chirurgia tradizionale per asportare le ovaie e parte della massa neoplastica coinvolgendo e sopra, allo scopo di determinare la stadiazione della malattia. L'attuazione della

condotta una effluvia lesiva il sangue avrebbe messo il campo operatorio (peraltro ingrandito dal voto dell'apposito visore) tanto più che la paziente (come ammessa pur al dibattimento dal perito prof. ... ) era in posizione anti - frenetichella vale a dire che la testa in alto e le gambe in basso, facendosi dalla laparoscopia alla laparotomia, erano stati tutti i trocar, come accortosi dall'urto e fine intervento. La Corte d'Appello ha altresì omesso di valutare criticamente che alla condotta dell'imputato non poteva risuonare la produzione di una lesione epatica di rim. È stato un breve tratto del legamento gastroepatico, in una sede distante dalla retina (anche se non è esplicito l'addebito: non si accennava alla modificazione della fissazione splenica) e ciò perché una si rilevava lesione, provocando un copioso sanguinamento, non poteva essere "insensibile", a fortiori dopo che l'intervento laparoscopico, aveva avuto luogo una nuova esplorazione laparoscopica del tutto ignorata dal perito e dai Giudici di merito. Inoltre nessuno dei diversi tipi di un'emorragia epatica (facoltativa, radiazione frenica, caduta di pressione, ecc.) era stato registrato dall'investigazione, nel corso dell'intervento e neppure nel primo discorso post - operatorio, nella paziente, e senza dubbi, non potendo ritenersi sufficiente in contrario il solo dato, ottenuto dalla Corte d'Appello, relativo all'emorragia. A sommare ancora l'assunto della Corte d'Appello in ordine alla gestione di una lesione alla retina causata dall'imputato, ostende il riscontro, nel 2007, che, come attestato dal teste dr. ... medico di guardia, il materiale clinico del giorno dell'intervento (i condotti in medicina) è duramente riamministrato sia la circostanza, emessa dall'ateneo ospedaliero, del rivernimento, dell'incisione della parete della vagina sinistra, di una piccola raccolta di sangue, in parte coagulata, di 200 cc. il che non poteva dirsi compatibile con una ablazione, non era comunque possibile che, anche dove si fosse stata l'ablazione di sangue del legamento falciforme (che presenta, anatomicamente, nel retrospazio), da ciò sarebbe derivata un'emorragia epatica, anche l'eventuale assenza di responsabilità degli imputati cui era pervenuta la Corte d'Appello nel punto. Con argomentazioni logiche e criticamente non condivisibili, i Giudici di secondo grado hanno poi escluso le pretese alternative avanzate dalla difesa, che aveva sostenuto la causa dell'emorragia, nel caso ipotizzato, dovuto all'improvvisabile cedimento delle clip metalliche applicate per suturare i vasi

